



Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

- **Codice della proposta:** COM(2023) 63 final del 07/02/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0025(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Premessa: finalità e contesto

Il sistema di gestione sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è disciplinato dalla direttiva 2012/19/UE (direttiva RAEE), entrata in vigore il 13 agosto 2012.

La citata direttiva ha mantenuto il campo di applicazione della direttiva 2002/96/CE per un periodo transitorio, sino al 14 agosto 2018 e in questo campo vi ha incluso i pannelli fotovoltaici. Successivamente a tale data sono state incluse numerose altre apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) nel campo di applicazione della direttiva.

I soggetti responsabili della gestione dei RAEE sono i produttori di AEE, in applicazione dei principi cardine della politica ambientale dell'Unione Europea ("chi inquina paga" e "Responsabilità estesa del produttore"). Detti soggetti sono tenuti a finanziare la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE con modalità differenziate in base alla loro provenienza (domestico/professionale).

Ai sensi degli articoli 12 e 13 della direttiva RAEE, i produttori di AEE sono responsabili anche del finanziamento dei cosiddetti RAEE storici ovvero di quelli immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005. Nelle disposizioni dei suddetti artt. 12 e 13 rientrano anche i RAEE da pannelli fotovoltaici immessi sul mercato nel periodo tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012.

La proposta di direttiva COM(2023) 63 si è resa necessaria a seguito della Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 gennaio 2022 (causa C-181/201) che ha evidenziato la violazione del principio di certezza del diritto dovuta alla retroattività dell'art. 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, negli anni in cui le modalità di finanziamento per la gestione dei rifiuti di pannelli fotovoltaici professionali erano stati stabiliti dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro rifiuti).

Dalle considerazioni espresse dalla Corte nella suddetta sentenza, la Commissione ha rilevato implicazioni anche in merito all'articolo 12 della direttiva RAEE nella parte che riguarda il

finanziamento dei rifiuti di pannelli fotovoltaici domestici immessi sul mercato anteriormente al 2012, nonché effetti sulle altre apparecchiature entrate nel “campo di applicazione aperto” dal 15 agosto 2018.

La proposta di modifica della direttiva RAEE riguarda, pertanto, sia l'art. 12 che l'art 13 al fine di specificare, in riferimento alla provenienza del rifiuto rispettivamente domestica e professionale, il momento a partire dal quale i produttori debbano finanziare la gestione dei rifiuti di pannelli fotovoltaici e dei RAEE derivanti da AEE entrate nell'ambito di applicazione della direttiva dal 15 agosto 2018.

In base alle modifiche proposte i produttori hanno l'obbligo di finanziare la gestione dei rifiuti di pannelli fotovoltaici derivanti dai pannelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012 e quella dei RAEE generati dalle AEE immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018. La proposta comprende anche la modifica dell'art 15, paragrafo 2 della direttiva RAEE, al fine di identificare in maniera inequivocabile la data in cui i pannelli fotovoltaici e le AEE sono stati immessi sul mercato.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta di modifica degli articoli 12 (paragrafi 1, 3 e 4), 13 (paragrafo 1), e 15 (paragrafo 2), della direttiva RAEE è finalizzata a dare seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-181/20. La proposta mantiene la piena efficacia delle disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore definito nella direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro sui rifiuti) e rispetta il principio di non retroattività. La proposta modifica inoltre l'articolo 14, paragrafo 4, e l'articolo 15, paragrafo 2, per aggiornare il riferimento alla norma EN 50419 nella direttiva RAEE, sostituendolo con la versione riveduta del 2022 (EN 50419:2022).

La base giuridica è correttamente individuata negli articoli 12, 13, 14 e 15 e consente di dare seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-181/20

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto interviene su disposizioni già esistenti della direttiva per tenere conto della sentenza della Corte. Inoltre, la modifica è necessaria, dato che gli Stati membri potrebbero interpretare in modo diverso il momento a partire dal quale la responsabilità estesa del produttore si applica ai pannelli fotovoltaici e alle AEE che rientrano nel nuovo ambito di applicazione

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità limitandosi a intervenire su disposizioni già esistenti della direttiva, anche per tenere conto della sentenza della Corte

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

Il progetto mantiene la piena efficacia delle disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore, definito ai sensi della direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro sui rifiuti) e rispetta il principio di non retroattività per quanto riguarda il periodo di applicazione della direttiva RAEE ai pannelli fotovoltaici e ad altre AEE.

Il progetto, pur correggendo l'attribuzione delle responsabilità a carico dei produttori di AEE nel finanziamento della gestione dei RAEE, in riferimento alle diverse tipologie e al diverso momento in cui le apparecchiature sono state immesse sul mercato, non riveste un carattere di urgenza.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto, seppure conformi all'interesse nazionale di garantire la corretta attribuzione delle responsabilità tra i produttori di AEE, comportano modifiche nell'attribuzione ai soggetti operanti sul mercato delle responsabilità relative al finanziamento della gestione dei pannelli fotovoltaici a fine vita, attualmente previste dal decreto legislativo n.49 del 2014 che ha introdotto disposizioni relative a tale gestione.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

L'art 2 della proposta di modifica della direttiva prevede che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro un anno dopo l'entrata in vigore. Considerati gli impatti delle modifiche nell'ordinamento nazionale, il periodo di attuazione e recepimento della direttiva (dodici mesi) potrebbe risultare non adeguato.

Pertanto, si ritiene necessario prevedere un periodo più congruo per il recepimento e l'attuazione della direttiva.

Inoltre, per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, si ritiene necessario superare la distinzione tra pannelli "professionali" e pannelli "domestici", in quanto al momento della loro immissione sul mercato non è prevedibile la natura dell'impianto (ad uso professionale o ad uso domestico) nel quale il pannello verrà installato. In conclusione, si ritiene necessario equiparare le modalità di finanziamento della gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici professionali a quelle previste per la gestione dei pannelli domestici (pannelli "dual use").

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Non è previsto, attualmente, un impatto a carico del bilancio dello Stato. Per poter procedere ad una compiuta analisi degli eventuali costi gravanti sul bilancio nazionale, appare comunque necessario attendere gli sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Le modifiche proposte comportano una revisione delle modalità di finanziamento attualmente previste per la gestione dei pannelli fotovoltaici a fine vita immessi sul mercato prima del 2012 e per la gestione delle AEE a fine vita entrate nel campo di applicazione della direttiva 2012/19/UE dal 15 agosto 2018.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Non si prevedono effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Non si prevedono effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione e non si prevedono effetti in termini di semplificazione normativa

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Attualmente il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da pannelli fotovoltaici e da altre AEE è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati, posti in essere prima della entrata in vigore del dlgs 49/14. Gli effetti della Sentenza da cui ha origine la proposta di direttiva spostano una parte degli oneri, attualmente a carico dei produttori, per la gestione del fine vita di determinate AEE sui detentori delle stesse (cittadini per determinate tipologie di RAEE domestici e imprese per determinate tipologie di RAEE professionali).

Altro

Altre Amministrazioni e organismi interessati: Ministero delle imprese e del made in Italy, GSE, ISPRA e Centro di coordinamento RAEE istituito ai sensi dell'art.33 del decreto legislativo n.49 del 2014.



Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
– Codice della proposta: COM(2023) 63 final del 07/02/2023
– Codice interistituzionale: 2023/0025(COD)
– Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Articolo 1 Modifica della direttiva 2012/19/UE	DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2014, n. 49.	Di competenza esclusiva dello Stato
La direttiva 2012/19/UE è così modificata:	Art. 23 Modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici	
(1) l'articolo 12 è così modificato:		
(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento	1. Per i RAEE storici il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul	

<p>ecocompatibile dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo le seguenti modalità:</p> <p>(a) per i RAEE originati dalle AEE di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, se tali AEE sono state immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005;</p> <p>(b) per i RAEE originati da pannelli fotovoltaici, se tali pannelli sono stati immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012; e</p> <p>(c) per i RAEE originati dalle AEE di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), se tali AEE sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.";</p>	<p>mercato nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento</p> <p>2. Per i RAEE derivanti da AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché' delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno in cui si verificano i rispettivi costi, che possono adempiere in base alle seguenti modalità:</p> <p>a) individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE;</p> <p>b) mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento.</p> <p>3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del</p>	
--	---	--

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

	<p>mare definisce le misure necessarie per assicurare che siano elaborati appropriati meccanismi o procedure di rimborso dei contributi ai produttori qualora le AEE siano trasferite per l'immissione sul mercato al di fuori del territorio nazionale</p> <p>4. Il finanziamento della gestione dei RAEE rientranti nelle categorie di cui al punto 5 dell'Allegato I, è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, secondo le modalità individuate dalle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.</p>	
<p>(b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: "3. Ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore può scegliere di adempiere a tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo.";</p>		
<p>(c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. Il finanziamento dei costi della gestione dei RAEE originati dai prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diversi dai pannelli fotovoltaici, immessi sul mercato il 13 agosto 2005 o</p>		

<p>anteriore a tale data ("rifiuti storici") è sopportato da uno o più sistemi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i rispettivi costi, ad esempio in proporzione della rispettiva quota di mercato per tipo di apparecchiatura.";</p>		
	<p>Art. 24-bis (Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico)</p>	
	<p>1. Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del presente decreto. Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, incentivate e installate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 28 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella</p>	

	<p>Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto. In alternativa, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i citati sistemi collettivi. I soggetti responsabili degli impianti incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 adeguano la garanzia finanziaria per la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici all'importo della trattenuta stabilita dal GSE in attuazione dell'articolo 40, comma 3, del presente decreto. Il GSE definisce le modalità operative entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ed è autorizzato a richiedere agli stessi responsabili degli impianti fotovoltaici idonea documentazione, inoltre con proprie istruzioni operative provvede alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie dal-</p>	
--	---	--

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

	<p>l'adeguamento delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico incentivate. Nei casi di ammodernamento tecnologico (revamping) degli impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3, dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano già prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti sono restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi.</p>	
	<p>2. Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo di AEE di fotovoltaico immesso sul mercato, determinano l'importo del contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi per la corretta gestione e smaltimento, depositando il relativo importo nel proprio trust. Il trust dovrà avere le medesime tipologie di quelle richieste dal GSE nel disciplinare tecnico.</p>	
	<p>3. Limitatamente alle AEE di fotovoltaico incentivate, il GSE verifica che i soggetti ammessi ai</p>	

	<p>benefici delle tariffe incentivate per il fotovoltaico, installino AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da produttori aderenti ai predetti sistemi di gestione. Alle spese di funzionamento e gestione del sistema di garanzia trust provvede il sistema collettivo disponente nel limite massimo del 20% dell'importo della garanzia prestata dai soggetti obbligati al finanziamento dei RAEE fotovoltaici.</p>	
	<p>Art. 40 Disposizioni transitorie e finali</p>	
	<p>3. Il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici domestici e professionali non incentivati immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, avviene secondo le modalità definite agli articoli 23, comma 1, e 24, comma 1 Limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per uso domestico o professionale, al fine di una corretta gestione del loro fine vita, i sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo immesso sul mercato, adottano un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, recante "Definizione e verifica dei requisiti dei 'Sistemi o</p>	

	<p>Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita' in attuazione delle 'Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti'(DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)". Per la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi incentivanti di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successivi decreti e delibere attuativi, al fine di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti prodotti da tali pannelli fotovoltaici il Gestore Servizi Energetici (GSE) trattiene dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto all'incentivo una quota finalizzata a garantire la copertura dei costi di gestione dei predetti rifiuti. La somma trattenuta, determinata sulla base dei costi medi di adesione ai consorzi ovvero ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti e del medesimo importo per tutti i meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia, viene restituita al detentore, laddove sia accertato l'adempimento agli obblighi previsti dal presente decreto, oppure qualora, a seguito di fornitura di nuovi pannelli, la responsabilità ricada sul produttore. In caso contrario il GSE provvede direttamente, utilizzando gli importi trattenuti. Il GSE,</p>	
--	--	--

	<p>previa approvazione del Ministero della transizione ecologica, definisce il metodo di calcolo della quota da trattenere e le relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici.</p>	
<p>(2) all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</p>	<p>Art. 24</p> <p>Modalità di finanziamento della gestione dei RAEE professionali</p>	
<p>"1. Gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sia sostenuto dai produttori secondo le seguenti modalità:</p> <p>(a) per i RAEE originati dalle AEE di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, se tali AEE sono state immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005;</p> <p>(b) per i RAEE originati da pannelli fotovoltaici, se tali pannelli sono stati immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012; e</p> <p>(c) per i RAEE derivanti dalle AEE di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), se tali AEE sono state</p>	<p>1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE storici professionali è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ovvero è a carico del detentore negli altri casi.</p> <p>2. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per le AEE che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data.</p> <p>3. I produttori possono sottoscrivere accordi volontari con utenti diversi dai nuclei domestici al fine di prevedere modalità alternative di finanziamento della gestione dei RAEE profes-</p>	

<p>immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018";</p>	<p>sionali, purché' siano rispettate le finalità e le prescrizioni del presente decreto.</p>	
<p>(3) all'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:</p>	<p>Art. 28 Marchio di identificazione del produttore</p>	
<p>"4. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti e di facilitarne la raccolta differenziata, gli Stati membri provvedono affinché i produttori marchino adeguatamente, preferibilmente in conformità alla norma europea EN 50419:2022, con il simbolo indicato nell'allegato IX le AEE immesse sul mercato. In casi eccezionali, ove sia necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, il simbolo è stampato sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia dell'AEE.";</p>	<p>5. Per assicurare che i RAEE non vengano smaltiti come rifiuti urbani misti e facilitarne la raccolta differenziata, il produttore appone sulle apparecchiature il simbolo riportato all'Allegato IX.</p> <p>6. Il marchio ed il simbolo sono apposti sulla superficie dell'AEE, o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di una componente dell'apparecchiatura stessa. Tale operazione deve, comunque, poter essere effettuata senza l'utilizzo di utensili.</p> <p>7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica</p>	
<p>(4) all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</p>		
<p>"2. Inoltre, al fine di consentire che la data in cui l'AEE è stata immessa sul mercato sia determinata in modo inequivocabile, gli Stati membri provvedono a che il marchio apposto sull'AEE specifichi che</p>	<p>1. Il produttore appone sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato un marchio. Il marchio apposto deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e</p>	

<p>quest'ultima è stata immessa sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. La norma europea EN 50419:2022 è preferibilmente applicata a tal fine.</p> <p>Per i pannelli fotovoltaici, l'obbligo di cui al primo comma si applica solo a quelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012.</p> <p>Per le AEE di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l'obbligo di cui al primo comma si applica solo a quelle immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.".</p>	<p>che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005.</p> <p>2. Il marchio di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito nella norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, che adotta senza alcuna modifica la norma europea CENELEC EN 50419:2006-03, deve contenere almeno una delle seguenti indicazioni: nome del produttore, logo del produttore (se registrato), numero di registrazione al Registro nazionale di cui all'articolo 29.</p>	
<p>Articolo 2 Recepimento</p>		
<p>1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [un anno dopo l'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla</p>		

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

<p>Commissione il testo di tali disposizioni.</p> <p>Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</p>		
<p>2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</p>		
<p>Articolo 3 Entrata in vigore</p>		
<p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p>		
<p>Articolo 4 Destinatari</p>		
<p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.</p>		